

**Indicazione dello stato attuale del procedimento**  
**e del sito su cui poter reperire le ulteriori informazioni**  
**relativamente al Ricorso numero 2256/2018 di Ruolo Generale**  
**pendente innanzi alla Prima Sezione del T.A.R. Sicilia Palermo**

Il sottoscritto Avvocato Liliana D'Amico (C.F. DMCLLN78C45B202G - pec: [liliana.damico@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:liliana.damico@pec.ordineavvocaticatania.it) fax: 095.503830) nella qualità di procuratore e difensore costituito della Signora Federica D'Amico nata a Bronte (CT) il 25 luglio 1997 e residente a Randazzo (CT), in via Salvatore Quasimodo, snc, C.F. DMCFR97L65B202X, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Randazzo (CT), Piazza Ferdinando Basile, numero 10, P.I. 05482440871, ricorrente nel giudizio proposto innanzi al TAR Sicilia – Palermo, Sezione Prima ed iscritto al numero 2256/2018 di Ruolo Generale, per il giudizio in oggetto

**Comunica che**

- il giudizio incardinato presso il TAR Sicilia -Palermo, Sezione Prima ed iscritto al numero 2256/2018 di Ruolo Generale ha ad oggetto l'impugnazione, previa sospensione dell'efficacia degli effetti, dei seguenti atti e provvedimenti “...- *del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento del 15 ottobre 2018, numero 1771/35 - notificato a mezzo pec il 23 ottobre 2018 - con il quale è stato approvato il “Quinto elenco parziale delle istanze non ammissibili” (che pure si impugna), nella parte in cui include la domanda di finanziamento della ricorrente identificata col numero 504 e numero di progetto 09CT9602010647 tra quelle non ammesse al finanziamento, con la seguente illegittima motivazione “...è assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta)...”;*

- *della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 23 ottobre 2018, numero 59080 di protocollo - ricevuta a mezzo pec il 23 ottobre 2018 - con cui è stato notificato il citato decreto;*

- *del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1770 con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle tabelle 1 e 2 (che pure si impugnano) nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;*

- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 12 settembre 2018, numero 49798 di protocollo con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241/90 i motivi di inammissibilità, ostativi all'accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente, relativi alla presunta mancata trasmissione della "...documentazione economica (situazione economica e patrimoniale dell'impresa) in allegato all'istanza, richiesta a pena di inammissibilità al paragrafo 4.4 dell'avviso in questione...";
- del verbale – non conosciuto – con il quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile in ragione della presunta assenza della "...situazione economica e patrimoniale...";
- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 20 luglio 2018, numero 1120/3S con il quale è stato approvato "...l'elenco parziale di 210 istanze ammesse su 600 per la valutazione della Commissione ed è stato altresì previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni...", richiamato nel decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1771/35, nella parte in cui non ricomprende la domanda della ricorrente tra le domande ammissibili;
- del provvedimento - ove esistente, e mai comunicato alla ricorrente - di rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente (trasmesse per pec ed assunte al protocollo del Dipartimento regionale col numero 53274 del 26 settembre 2018 e col numero 53532 del 27 settembre 2018);
- ove occorra e nei limiti di interesse dell'avviso pubblico relativo all'Azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello- Regolamento n. 1407/2013 " De Minimis", approvato nella sua versione originale e corretta con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 23 giugno 2017, numero 1443/3S (in sostituzione del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 31 maggio 2017, numero 1235/3S, contenente refusi) in relazione al punto 4.4.1 ultimo periodo secondo cui "...nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile...", ove inteso nel senso che anche i soggetti - imprese individuali - non tenuti per legge alla redazione di bilanci e/o alla dichiarazione dei redditi dovevano produrli e/o dovevano dimostrare la situazione economica e patrimoniale del

*periodo e ove interpretato nel senso di escludere la possibilità di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e patrimoniale tramite attestazione bancaria per le imprese Start Up con meno di un anno di vita e/o senza bilancio e senza dichiarazione dei redditi, nonché in relazione al punto 4.4.2 secondo cui “...le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall’Avviso, saranno considerate inammissibili..”, ove inteso nel senso di escludere le imprese prive di dichiarazione dei redditi, di bilanci di verifica e/o di situazione economica e patrimoniale del periodo e/o di prevedere che dovevano ugualmente e/o che dovevano rendere la dichiarazione negativa, senza prevedere il soccorso istruttorio;*

*- nonché di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi espressamente - ove occorra, trattandosi di atti preliminari, e comunque, nei limiti di interesse: a.- delle note (non conosciute) del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive con le quali sono state inoltrate alla Commissione di Valutazione le cartelle digitali degli interventi ammissibili, avendo superato la fase di ricevibilità formale e le richieste di riesame; b.- delle note (non conosciute) con le quali la Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali relativi alla valutazione e rivalutazione degli interventi esaminati, con l'attribuzione dei relativi punteggi;*

*- infine, per mero scrupolo difensivo, non sussistendone la necessità, in quanto - trattandosi di procedura valutativa a sportello che non dà luogo alla formazione di una graduatoria, giacché il finanziamento delle operazioni avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e sulla base del superamento di un punteggio minimo predefinito considerato quale soglia minima di qualità progettuale, al di sotto del quale l'operazione non sarà finanziata, come stabilito dal punto 4 rubricato le procedure per l'attuazione di aiuti a titolarità del Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020, approvato con la deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2017, numero 103 - si impugnano ove occorra e nei limiti di interesse tutti i decreti di approvazione delle graduatorie, le stesse graduatorie ed i decreti di approvazione dei progetti valutati dalla Commissione (D.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018 con il quale è stato approvato l'elenco parziale delle prime 91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione, D.D.G. n. 823/3S del 29.05.2018 con il quale si è reso necessario modificare l'elenco parziale delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione, D.D.G. n. 929/3S del 12/06/2018 con il quale è stato approvato il secondo elenco parziale delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione, D.D.G. n. 1060 del*

*10/07/2018 con il quale si è reso necessario modificare l'elenco parziale delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione, D.D.G. n. 1099 del 17.07.2018, con il quale è stato approvato il terzo elenco parziale delle 50 istanze ammesse su 275 per la valutazione della Commissione, D.D.G. n. 1120 del 20.07.2018, con il quale è stato approvato il quarto elenco parziale delle 210 istanze ammesse su 600, per la valutazione della Commissione, D.D.G. n. 1337 del 07.09.2018, con il quale è stato approvato il quinto elenco parziale delle 137 istanze ammesse su 883, per la valutazione della Commissione, DD.D.G. n. 1013 del 28.06.2018, n. 1103 del 18.06.2018, n. 1100 del 17.07.2018, n. 1119 del 20.07.2018, n. 1201 del 02.08.2018, n. 1317 del 05.09.2018, n. 1347 del 10.09.2018, n. 1431 del 19.09.2018 e n. 1657 dell'01.10.2018, con i quali sono stati approvati i progetti valutati dalla Commissione) ed i decreti del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive - emanati dopo l'esclusione della ricorrente - del 26 ottobre 2018, numeri 1875, 1877, 1878 e 1879 con i quali sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle tabelle 1 e 2 di ciascun decreto (che pure si impugnano).=*

*B.- nonché, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria delle istanze ammissibili con l'obbligo di valutazione della domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio ed il conseguente diritto ad ottenere il finanziamento con riserva di proporre azione risarcitoria nei termini e modi di legge.=...”;*

*- il TAR adito - dopo aver disposto con l'Ordinanza Collegiale dell'11 dicembre 2018, numero 2606 incombenti istruttori - con l'Ordinanza cautelare del 25 gennaio 2019, numero 123/2019 ha accolto l'istanza cautelare e fissato l'Udienza Pubblica per il 13 febbraio 2020;*

*- all'Udienza Pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione;*

*- con Ordinanza Collegiale Istruttoria del 12 marzo 2020, numero 608/2020 il Tribunale ha considerato “...che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente i cui interessi sarebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento...” ed ha ritenuto “...pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza...”, fissando la nuova Udienza Pubblica per l'8 ottobre 2020;*

*- ogni ulteriore indicazione o elemento utile, relativamente al giudizio in oggetto, può essere individuata mediante accesso al sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), ed in particolare nell'area “Attività istituzionale” – Sezione “Tribunali*

*Amministrativi Regionali*” – sottosezione “*TAR Sicilia Palermo*”, inserendo poi il numero di registro generale del ricorso numero 2256/2018.=

Catania, 16 marzo 2020

Avvocato Liliana D’Amico